

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-003269/2015 - 27-02-2015
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Mara Bizzotto (NI)

Oggetto: Falso radicchio rosso di Treviso in vendita alla Fiera di Berlino

Durante la Fiera del settore ortofrutticolo di Berlino "Fruit logistica" tenutasi nel febbraio di quest'anno, il "Consorzio di tutela del radicchio rosso di Treviso IGP e del variegato di Castelfranco IGP" ha scoperto che due aziende, una olandese e una tedesca, proponevano al pubblico del "radicchio rosso di Treviso" che in realtà non proveniva dall'area di produzione tipica protetta dalla certificazione IGP.

Intende la Commissione:

1. attivarsi al più presto mettendo in atto tutte le misure necessarie per individuare e sanzionare tutti i produttori olandesi e tedeschi che spacciano sul mercato europeo il falso radicchio di Treviso, tutelando così i produttori veneti frodati;
2. riferire se ha notizia di altri casi negli Stati membri di usurpazione dell'indicazione geografica di origine del "radicchio rosso di Treviso"?

IT
E-003269/2015
Risposta di Phil Hogan
a nome della Commissione
(19.5.2015)

Il "Radicchio Rosso di Treviso" è stato registrato come indicazione geografica protetta (IGP) nel 1996, dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione¹, e beneficia dell'elevato livello di protezione garantito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012², a norma del quale gli Stati membri adottano misure amministrative e giudiziarie per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette prodotte o commercializzate sul loro territorio³.

La Germania ha informato la Commissione europea che l'autorità incaricata di sorvegliare l'uso delle denominazioni di origine protette e delle IGP sul mercato⁴ e di prendere le opportune misure amministrative e giudiziarie nel Land di Berlino è la Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz⁵.

La Commissione si sta inoltre adoperando per migliorare la capacità degli Stati membri di utilizzare appieno le disposizioni in materia di assistenza e cooperazione amministrativa di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 882/2004⁶, il cui scopo è garantire che le violazioni della normativa UE in materia di mangimi e di alimenti che hanno una dimensione transfrontaliera siano oggetto di indagini e provvedimenti efficaci nello Stato membro interessato. La Commissione sta sviluppando, in particolare, una piattaforma elettronica e procedure operative per migliorare l'attuazione di tale cooperazione e assistenza reciproca.

¹ Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

² Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

³ Articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

⁴ Articolo 38 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

⁵ http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/compliance-authorities_en.pdf

⁶ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).